

Allegato alla delibera di CC n.19 del 27/5/2021

AII.1 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) – SERVIZI SCOLASTICI

Ad integrazione dell'approvazione del Regolamento ISEE distrettuale – definizione dei servizi socio assistenziali non regolamentati a livello distrettuale. Servizi agevolati per minori e famiglie: refezione scolastica, trasporto scolastico, servizi di pre – scuola e post – scuola per la scuola primaria e secondaria di 1° grado di Travedona Monate.

Art. 1

Oggetto e riferimenti

1. Il presente Regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza comunale, ai sensi della L. 214 del 22/12/2011 ed in attuazione del DPCM 5/12/2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e recepisce l'approvazione della legge 26 maggio 2016, n. 89, con la quale il Parlamento, recependo a sua volta un emendamento governativo presentato in sede di conversione del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, ha provveduto a modificare la disciplina dell'Isee approvata con il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 nella parte relativa al suo calcolo per le persone disabili e che l'intervento normativo si è reso necessario per recepire quanto deciso dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 838, n. 841 e n. 842 del 29 febbraio 2016, che hanno di fatto confermato quanto già stabilito nel febbraio 2015 (ossia solo dopo poco più di un mese dall'entrata in vigore del nuovo Isee) con le sentenze del Tar Lazio n. 2454, n. 2458 e n. 2459;
2. Il presente Regolamento è lo strumento per disciplinare l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Travedona Monate.
3. Il presente Regolamento integra ogni altra disciplina, espressa anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione del successivo art.2.

ART. 2

Servizi disciplinati e destinatari

1. Allo scopo di consentire al cittadino residente di disporre di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, il Comune di Travedona Monate eroga, tra gli altri, gli interventi a domanda individuale, qui elencati a titolo indicativo, in riferimento ai quali la tariffa a carico dell'utente è collegata alla situazione economica del suo nucleo familiare, così come definita dal presente Regolamento:
 - a) Refezione scolastica:
 - Il comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso la scuola primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale.
 - Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico.

- Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie, intolleranze, diete etico/religiose o vegetariane.
- b) Trasporto scolastico:
- Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
 - Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti residenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado.
 - E' possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche per i bambini residenti al di fuori del territorio del comune e frequentanti le scuole del comune.
- c) Pre – scuola e post – scuola:
- I servizi integrativi di pre e post scuola hanno una funzione socio-educativa e più genericamente di custodia a supporto dei genitori, come mezzo per agevolare le famiglie degli utenti nella propria gestione del tempo ed in particolare degli impegni quotidiani di lavoro.
 - I servizi sono rivolti ai bambini della Scuola statale Primaria, al fine di supportare le famiglie, impossibilitate per problemi lavorativi ad occuparsi dei loro figli nell'orario precedente all'apertura delle scuole e immediatamente successivo al termine delle lezioni scolastiche, dando priorità ai genitori entrambi lavoratori.
2. I servizi sopra descritti sono messi a disposizione della comunità, per consentire il raggiungimento di pari opportunità, e sono altresì finalizzati alla prevenzione di situazioni di svantaggio e di bisogno.
 3. L'accesso è regolato da una espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche del richiedente, il quale è tenuto a contribuire al costo dei servizi stessi mediante il pagamento di una tariffa secondo un criterio di capacità economica.
 4. Le tariffe sono stabilite e approvate dalla Giunta Comunale che le rivede annualmente.

ART.3

Tasse, Imposte e Tariffe disciplinate e destinatari

1. I Regolamenti Comunali relativi a tasse, imposte e tariffe potranno stabilire agevolazioni sul pagamento delle stesse, basate sui criteri previsti dal presente Regolamento.

ART.4

Definizione del nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge

iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
 - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli, o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

ART.5

Requisiti di accesso alle agevolazioni economiche

1. La concessione delle agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto e mensa scolastica è attribuita a coloro che, in base alle condizioni economiche dei richiedenti, stabilite secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 159/2013, abbiano reddito annuo calcolato con i criteri di cui all'art. 2 del medesimo DPCM, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

ART.6

Criteria generali per la determinazione della compartecipazione dell'utenza ai servizi a domanda individuale

Hanno diritto all'agevolazione tariffaria gli utenti che hanno aderito ai servizi scolastici secondo i criteri del Regolamento di riferimento vigente.

1. La partecipazione degli utenti al costo dei servizi è determinata sulla base dell'analisi dei costi, come definita dalla normativa vigente relativa ai servizi pubblici a domanda individuale, e nel rispetto del principio di gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive dei richiedenti.
2. Per i minori in affidamento al Comune di Travedona Monate, qualunque sia la residenza dei minori stessi, verrà applicata la massima riduzione per le prestazioni sociali agevolate.
3. Per le famiglie non residenti seguite dai servizi sociali del comune di residenza non è prevista l'esenzione al pagamento delle tariffe per i servizi scolastici succitati. Alle suddette famiglie potranno essere applicate le tariffe previste per i residenti, su base ISEE, dietro specifica richiesta da parte dei servizi sociali dove ha sede la residenza, che dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dei Comuni di residenza delle famiglie in questione, in cui si esprime la disponibilità a coprire la differenza di spesa, per l'intero anno scolastico, risultante tra la tariffa calcolata su base ISEE e la tariffa non residenti.
4. Per le famiglie residenti i cui figli frequentano plessi scolastici di Istituti Comprensivi diversi da quello di Travedona Monate, non è prevista alcuna agevolazione economica.

ART. 7

Criteria generali per la determinazione delle agevolazioni economiche

I criteri per la definizione delle agevolazioni economiche sono definiti come segue:

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA

ISEE	PERCENTUALE UTENTE	PERCENTUALE COMUNE
Inferiore o uguale 3.500,00	20%	80%
da 3.501,00 a 6.500,00	50%	50%
da 6.501,00 a 9.000,00	80%	20%
da 9.001,00	100%	0%

ART.8

Richiesta di agevolazione economica e procedure applicative

1. La richiesta di agevolazione economica dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che attesti che al momento di presentazione della stessa il richiedente, o alcun componente il nucleo familiare, non si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento e da una dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'ISEE del nucleo familiare, così come calcolato da un CAF autorizzato, dietro presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al DPCM 159/2013, in corso di validità.

2. La richiesta di cui al comma precedente dovrà essere presentata al momento di iscrizione ai servizi corredata da un ISEE valido al momento della presentazione e avrà efficacia per:
 - riduzione tariffe servizi scolastici, per il successivo anno scolastico;
3. La richiesta corredata da ISEE valido, potrà essere presentata successivamente:
 - Per i servizi scolastici, in qualunque momento dell'anno scolastico, ma avrà effetto dopo 30 giorni dalla data di presentazione;
 - Per le altre prestazioni sociali agevolate entro i termini ordinariamente stabiliti per la richiesta di accesso al servizio dalle rispettive discipline istitutive del servizio.
4. Per gli stessi servizi elencati al comma 3 è altresì possibile, entro il periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), presentare una nuova dichiarazione per variazioni della situazione economica e familiare, corredata del nuovo valore ISEE e la medesima avrà la decorrenza di cui al comma 3.
5. In linea generale, chi non richiede agevolazioni non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione.
6. Il richiedente dichiarerà di essere a conoscenza che, nel caso di concessione della agevolazione economica, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

ART.9 ISEE Corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto alla data richiesta della prestazione, quando si siano verificate diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa, come stabilito dall'art. 9 del DPCM 159/2013.
2. In tal caso occorre presentare un modulo sostitutivo e l'ISEE corrente ha validità di due mesi dalla data della sua presentazione in caso di agevolazione tariffaria. In caso a benefici, l'ISEE corrente è condizionato alla permanenza dei requisiti alla scadenza della validità.
3. Nel caso di nuova dichiarazione o Isee corrente, il cittadino e/o il nucleo familiare verrà preso in carico dal Servizio Sociale per la valutazione della eventuale concessione di prestazione sociale agevolata.

ART.10 Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, l'Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione sulla situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti della Pubblica amministrazione.
2. L'Amministrazione Comunale provvede ad ogni adempimento al verificarsi della -non veridicità dei dati dichiarati e può richiedere ogni idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
3. I controlli di cui ai commi precedenti sono effettuati dal servizio competente, con le modalità approvate dalla Giunta Comunale.

ART.11 Acquisizione e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR – “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali forniti dai richiedenti o comunque acquisiti sono raccolti presso il Comune di Travedona Monate - Area Affari Generali, Servizi Sociali - per le finalità di organizzazione ed erogazione dei servizi richiesti e saranno trattati con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche successivamente all'eventuale cessazione del servizio, in particolare per la gestione di eventuali situazioni debitorie riferite ai servizi fruiti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, in quanto indispensabile per fornire i servizi richiesti. I dati possono essere comunicati alle Segreterie delle Scuole, alle Ditte concessionarie dei servizi stessi. In particolare, nel caso di accesso agevolato ai servizi su dichiarazione ISEE, potranno essere utilizzati per la consultazione delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate (SIATEL), dell'INPS, del Catasto o di altro ente. L'interessato gode dei diritti di cui agli artt. 11 e 12 del citato GDPR tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Travedona Monate Area Affari Generali, Servizi Sociali, Via Don Sturzo n. 40, titolare del trattamento.

ART.12

Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2021/2022.

ART.13

Norme finali

1. Le norme contenute nel presente Regolamento si adegueranno automaticamente alle modificazioni che verranno apportate alla normativa di riferimento, che dovesse eventualmente essere emanata in materia.